Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 123

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 1° giugno 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 29 aprile 1950*
*registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950*
*registro Presidenza n. 43, foglio n. 115*

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

OLIVERO Giorgio di Mario e di Giusti Andreina, da Genova, classe 1920, sottotenente di artiglieria, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio si dedicava, senza esitazioni e con vivo entusiasmo, alla lotta di liberazione. Distintosi per capacità organizzativa e valore di combattente, raggiungeva nelle file partigiane elevato incarico di responsabilità e di comando guidando per più di cinque mesi una divisione partigiana in numerose azioni di guerriglia ed attraverso duri rastrellamenti nemici. Dimostrava in ripetute occasioni maturo senso e belle doti di animatore e di comandante. — Zone di Imperia e di Savona, ottobre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

SALVADOR Mario di Giovanni e fu Zanardo Fosca, da Fontanelle (Treviso), classe 1910, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava, tra i primi, alla lotta di liberazione. Arrestato nulla rivelava ed, appena liberato, riprendeva il suo posto di combattimento. Organizzatore ed animatore distinto, nel corso di numerose azioni dava bella prova di capacità di comando e di personale coraggio. Durante la ritirata tedesca attaccava con decisione una colonna motorizzata provocandone la resa. — Zona del Piave, settembre 1943-aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

BALLANTINI Ottorino fu Attilio e di Neucci Maria, da Collesalvetti (Livorno), classe 1915, brigadiere dei carabinieri, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, teneva contegno coraggioso e deciso ed entrava, poi, a far parte del Fronte militare della resistenza sorto nella Capitale. Si distingueva brillantemente come animatore e come organizzatore e, nel corso di rischiose e delicate missioni, dava belle prove di fedeltà, di tenacia e di ardimento. — Zona di Ostia-Castel Porziano (Roma), settembre 1943-giugno 1944.

GALLI Silvio fu Carlo e fu Castelli Argia, da Cortile San Martino (Parma), classe 1907, maresciallo di fanteria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio affiancava, prima, il Movimento partigiano e partecipava, poi, direttamente alla lotta di liberazione, rendendo sempre servizi particolarmente apprezzati nel campo informativo ed affrontando, per questo fare, seri e positivi rischi. — Zona di Parma, aprile 1944-aprile 1945.

NAPOLI Carmelo di Basilio e di Costa Concetta, da Prolo (Messina), classe 1921, guardia di finanza, partigiano combattente. — Arruolatosi nelle formazioni partigiane si distingueva per capacità organizzativa e valore di combattente, ottenendo incarichi di responsabilità. In difficile situazione di guerra assumeva, di inziativa, il comando di un distaccamento circondato da forze di molto superiori. Con decisione ed ardimento, portava i suoi uomini all'assalto, riuscendo, dopo dura lotta, a rompere il cerchio nemico ed a salvare la formazione. — Zona di Palmanova, marzo 1945.

TRIBIOLI Alberto di Ambrogio Giacinto e di Virgili Angela, da Ferentino (Frosinone), classe 1919, brigadiere dei carabinieri, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, animato da sicuri sentimenti patriottici e di fedeltà, dava la sua opera al Movimento di resistenza, segnalandosi nel campo organizzativo, effettuando numerose azioni di sabotaggio ed adoperandosi per fare evadere internati. In ripetute circostanze dava prove di decisione e di coraggio e particolarmente si distingueva durante un conflitto a fuoco contro il nemico in ritirata continuando a combattere anche dopo essere stato seriamente ferito. — Ferentino (Frosinone), settembre 1943-giugno 1944.

**(2037)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1951, n. 357.
**Proroga degli sfratti nei Comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facoltà di concedere alla proroga disposta dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 2.

La proroga di cui alla presente legge è estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e similari.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 29 maggio 1951, n. 358.
**Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951.

Art. 2.

I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati in virtù del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, o per accordo tra le parti in base all'art. 29 dello stesso decreto, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1955, qualora la locazione abbia scadenza anteriore a tale data.

La proroga prevista nel precedente comma rimane ferma anche nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, della proprietà o dell'usufrutto dell'immobile.

Art. 3.

Le pigioni dovute per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già aumentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, sono aumentate, con decorrenza dal 1° gennaio 1951, nella misura del 125 per cento sull'ammontare dovuto alla data del 31 dicembre 1950.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.

Art. 4.

Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori di alberghi, pensioni o locande, che non occupando l'intero immobile lo godono in comunione con altri inquilini, degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua e della luce e per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 20 per cento.

Tale rivalsa per quanto concerne l'ascensore è fatta in proporzione dell'uso che ciascun inquilino può farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio, ferme le diverse disposizioni che regolano il condominio.

Il locatore deve comunicare ai conduttori le distinte delle spese per cui chiede la rivalsa.

Art. 5.

Con altra legge saranno dettate nuove norme relative al vincolo alberghiero, all'ulteriore aumento delle pigioni a partire dal 1° gennaio 1952, ed ai casi di deroga alla proroga dei contratti di locazione.

Art. 6.

Per tutto quanto non risulti diversamente regolato dalla presente legge continueranno ad avere vigore le disposizioni vigenti.

Art. 7.

La presente legge avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PICCIONI — VANONI — PELLA — TOGNI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 359.

**Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1950-51, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato** (1° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 10 agosto 1950, numeri 602 e 683 e 31 ottobre 1950, numeri 849, 850, 851 e 852;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Ministero del tesoro*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 576. — Pensioni, ecc., per eventi bellici anteriori al 15 gennaio 1935, ecc. | L. | 5.422.000.000 |
| Cap. n. 577 — Pensioni, ecc., a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. | » | 5.313.000.000 |
| Cap. n. 578. — Assegni d'invalidità, ecc. | » | 256.600.000 |
| Cap. n. 579. — Pensioni, ecc. in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, esclusi quelli svoltisi in Ispagna, ecc. | » | 117.700.000 |
| Cap. n. 580. — Pensioni, ecc., per eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc. | » | 144.600.000 |
| Cap. n. 581. — Pensioni, ecc., per eventi bellici posteriori al 9 giugno 1940, ecc. | » | 13.065.000.000 |
| Cap. n. 582. — Pensioni, ecc., ai partigiani combattenti, ecc. | » | 1.710.000.000 |
| | L. | 26.028.900.000 |

*Ministero delle finanze*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 242. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. | L. | 350.000.000 |

*Ministero di grazia e giustizia*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 61. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc., agli agenti di custodia | L. | 606.000.000 |

*Ministero della pubblica istruzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 167 — Biblioteche governative, ecc. Stipendi, ecc. | L. | 6.000.000 |
| Cap. n. 169. — Premio giornaliero di presenza, ecc. | » | 1.100.000 |
| Cap. n. 187. — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, ecc. | » | 15.936.000 |
| | L. | 23.036.000 |

*Ministero dell'interno*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 45. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Stipendi, ecc. | L. | 1.000.000.000 |

*Ministero della difesa*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 40. — Stipendi, paghe, ecc. | L. | 415.000.000 |
| Cap. n. 63. — Stipendi, paghe, ecc. | » | 103.000.000 |
| Cap. n. 86. — Stipendi, paghe ed assegni vari | » | 60.000.000 |
| | L. | 578.000.000 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 38, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

**Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Milano per il triennio 1951-1953.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 12 gennaio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Milano per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Milano, pel triennio 1951-1953, i signori:

Villa prof. Luigi, medico chirurgo;
Giovanardi prof. Augusto, medico chirurgo;
Taccone prof. Girolamo, pediatra;
Tolla avv. Carlo, esperto in materie amministrative;
Broggi prof. Eugenio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *maggio* 1951
*Registro Presidenza n.* 48, *foglio n.* 56. — FERRARI

(2641)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

**Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo per il triennio 1951-1953.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 30 dicembre 1947, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo, pel triennio 1951-1953 i signori:

Corazza prof. dott. Gino, medico chirurgo;

Gialluca Palma dott. Armando, medico chirurgo;

Gaspari prof. dott. Emilio Giuseppe, pediatra;

Danesi De Luca avv. Giustino, esperto in materie amministrative;

Tomassini dott. Zeno, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio* 1951
*Registro Presidenza n.* 18, *foglio n.* 221. — FERRARI

(2638)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

**Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Sondrio per il triennio 1951-1953.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 14 febbraio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio, pel triennio 1951-1953 i signori:

Carbonera dott. Antonio, medico chirurgo;

Gilardi dott. Luigi, medico chirurgo;

Marchiondelli dott. Vittorio, pediatra;

Pedrazzini avv. Fulvio, esperto in materie amministrative;

Forlani dott. Domenico, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio* 1951
*Registro Presidenza n.* 48, *foglio n.* 220. — FERRARI

(2639)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1951.

**Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di L'Aquila.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Collelongo, Luco ne' Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli, Scurcola Marsicana, Trasacco e Villa Vallelonga, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Avezzano, in provincia di L'Aquila;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per i comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Collelongo, Luco ne' Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli, Scurcola Marsicana, Trasacco e Villa Vallelonga, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Avezzano, in provincia di L'Aquila.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1951

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile* 1951
*Registro Finanze n.* 9, *foglio n.* 178. — LESEN

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Ravenna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ravenna n. 35/790, in data 23 gennaio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Zenatti Enrico, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) in quanto dimissionario, con il rag. Pezzi Ennio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Zenatti Enrico è sostituito con il rag. Pezzi Ennio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2687)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Verona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Verona n. 5642 in data 7 marzo 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Antoniolo Aldo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto non facente più parte della predetta organizzazione, con il sig. Viviani Guglielmo della stessa associazione sindacale:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Antoniolo Aldo è sostituito con il sig. Viviani Guglielmo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2634)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Potenza n. 3729 in data 26 febbraio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Montemurro Emilio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il sig. Rivelli Roberto della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Montemurro Emilio è sostituito con il signor Rivelli Roberto, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2636)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, col quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pesaro n. 4529, in data 28 febbraio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Barboni Guido, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il sig. Tinti Alfio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Barboni Guido è sostituito con il sig. Tinti Alfio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1951.

**Determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i lavoratori permanenti soci di alcune compagnie portuali, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1950, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i lavoratori permanenti soci delle compagnie portuali, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale degli assegni familiari.

Decreta:

Ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione ed i salari medi per i lavoratori permanenti soci delle sottoelencate compagnie portuali sono così stabiliti:

*a*) Marina di Carrara, Barletta, Porto Empedocle, Carloforte, Porto Scuso.
salario medio giornaliero: L. 750;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26: con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto;

*b*) Ravenna e Milazzo:
salario medio giornaliero: L. 500;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26. con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto;

*c*) Castellammare di Stabia e Taranto:
salario medio giornaliero: L. 500;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26: con decorrenza dal 1° gennaio 1951;

*d*) Siracusa:
salario medio giornaliero: L. 375;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26; con decorrenza dal 1° settembre 1950.

Roma, addì 2 maggio 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2598)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1951

**Nomina del commissario e di due vice commissari dell'Ente Approvvigionamento Carboni.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369, sulla istituzione dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 780, con il quale sono state dettate norme integrative per il funzionamento dell'Ente suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1950, relativo alla nomina del dott. ing. Bartolomeo Nobili e del dott. Aldo Matteucci rispettivamente a commissario e vice commissario dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1950, con il quale è stato costituito il Collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale 10 gennaio 1950;

Vista la lettera del 20 ottobre 1950, con la quale il dott. ing. Bartolomeo Nobili ha ressegnato le proprie dimissioni da commissario dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario e di due nuovi vice commissari;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. prof. Giulio Battistini è nominato commissario dell'Ente Approvvigionamento Carboni, a decorrere dal 1° giugno 1951. A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Carlo Tomatis ed il dott. ing. Enrico Del Piano sono nominati vice commissari dell'Ente stesso.

Art. 2.

E' confermato in carica il Collegio consultivo tecnico dell'Ente Approvvigionamento Carboni di cui al decreto Ministeriale 21 febbraio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1951

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
TOGNI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Il Ministro per i trasporti*
CAMPILLI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
LA MALFA

(2711)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1951.

**Applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli operai dipendenti dall'Orfanotrofio « Madonna dell'Arco » in provincia di Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Decreta:

L'applicazione delle norme sugli assegni familiari per gli operai dipendenti dall'Orfanotrofio « Madonna dell'Arco » in provincia di Napoli, è affidata alla gestione dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi.

Roma, addì 2 maggio 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2599)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Baveno (Novara).**

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 maggio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 22.360.000 la villa denominata « Fedora » posta in Baveno (Novara) per adibirla ad istituto di ricovero infantile.

(2643)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur**

In data 9 maggio 1951 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Timothy J. Burke, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2541)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la sistemazione in destra e sinistra del torrente Maira dal ponte di Racconigi al ponte sulla provinciale Casalgrasso-Carmagnola.**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1951, n. 378, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, al registro n. 12, foglio n. 330, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione in destra e sinistra del torrente Maira dal ponte di Racconigi al ponte sulla provinciale Casalgrasso-Carmagnola ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25000, in data 30 settembre 1948, vistata dal Ministro per i lavori pubblici che fa parte integrante del detto decreto.

(2586)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Istituzione di ufficio fonotelegrafico**

In data 16 marzo 1950 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Soranzen, frazione del comune di Cesio Maggiore (Belluno), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Feltre a mezzo del circuito 6251.

(2663)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1951, registro n. 15 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grado (Gorizia) di un mutuo di L. 4.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2699)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario di La Spezia**

Con decreto Ministeriale addì 19 maggio 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario di La Spezia viene prorogata fino al 31 agosto 1951 ed il dott. Guido Ferrari è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri ordinari del Consiglio di amministrazione e con i poteri dell'assemblea dei soci per gli adempimenti relativi all'approvazione dei bilanci 1949 e 1950 e per i provvedimenti di cui agli articoli 2402 e 2460 del Codice civile.

(2644)

**Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione con le acque del torrente Gallico, in territorio dei comuni di Calanna e Reggio Calabria.**

Con decreto Ministeriale 19 maggio 1951, n. 11392, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione con le acque del torrente Gallico, in territorio dei comuni di Calanna e Reggio Calabria, deliberato dalla assemblea degli agricoltori tenutasi nel comune di Gallico il 1° aprile 1951.

(2582)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 122

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 1° giugno 1951**

| Borsa | Dollaro | Borsa | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,87 | Borsa di Palermo | 624,88 |
| » Firenze | 624,85 | » Roma | 624,84 |
| » Genova | 624,90 | » Torino | 624,87 |
| » Milano | 624,86 | » Trieste | 624,88 |
| » Napoli | 624,80 | » Venezia | 624,88 |

**Media dei titoli del 1° giugno 1951**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 70,375 |
| Id. 3,50 % 1902 | 69,10 |
| Id. 3 % lordo | 45,25 |
| Id. 5 % 1935 | 96,75 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 72,225 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,625 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,35 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90,75 |
| Id. 5 % 1936 | 90,95 |
| Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951) | 99,25 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,95 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 97,05 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi).

| Paese | L. | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fiordimonte (Macerata), Forano Sabino (Rieti), Poggio Mirteto (Rieti), Montefiascone (Viterbo), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Monte San Giovanni Campano (Frosinone), Gubbio (Perugia), Umbertide (Perugia), Cagli (Pesaro), Montelibretti (Roma), Ficulle (Terni), Graffignano (Viterbo) e Grotte Santo Stefano (Viterbo).**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1. Il sig. Boncagni Primo di Nicola, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata).

2. Il dott. Matteucci Ercole fu Orazio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Forano Sabino (Rieti).

3. Il dott. Scielzo Antonio di Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Mirteto (Rieti).

4. Il geom. Della Casa Alberto di Bartolomeo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo).

5. Il sig. Colletta Ariodante fu Igino, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno).

6. Il sig. Macioce Mariano fu Tommaso, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

7. Il sig. Bossola Giuseppe fu Adolfo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia).

8. Il sig. Gnoni G. Battista fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

9. Il geom. Buroni Pietro fu Eugenio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro).

10. Il sig. Petricca Sestilio fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti (Roma).

11. Il sig. Andrielli Albino fu Diomede, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni).

12. Il sig. Sensi Enrico fu Vincenzo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo).

13. Il sig. Guancini Felice fu Agostino, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Grotte Santo Stefano (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1951

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(2651)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1159/12106.2.15, in data 13 febbraio 1951;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/62941 in data 28 marzo 1951, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 aprile 1951

*Il Ministro*: CAMPILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1951
*Registro Ufficio risc. ferrovie n.* 23, *foglio n.* 145. — MONACELLI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani

combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

*c*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

*d*) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*i*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

*l*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o dell'in-

dennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta altresì utile agli effetti delle prestazioni dell'opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 13 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

*h*) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*m*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

*p*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca, russa) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più quattro diottrie o meno cinque diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona o non meno di metri otto complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di una o più sottocommissioni.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | |
|---|---|
| 1ª prova scritta | punti 10 |
| 2ª prova scritta | » 10 |
| prova orale | » 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

14) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

15) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

16) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

17) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 12).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 13, anche prima della data d'inizio delle prove orali, come già è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15. I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dieci della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di dieci.

17. Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 11 aprile 1951

*La Direzione generale.*

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

*Gruppo 1°.*

*a)* Diritto civile.

Nozioni fondamentali sul diritto soggettivo e sul diritto oggettivo Acquisto, perdita e modificazioni dei diritti Nozioni sul diritto delle persone, sul diritto di famiglia, sui diritti reali e sulle successioni Obbligazioni, obbligazioni da contratto, contratti più comuni Fatti illeciti, con particolare riguardo alla responsabilità dei padroni e dei committenti, alla circolazione dei veicoli ed ai danni non patrimoniali Nozioni sulla tutela dei diritti.

*b)* Diritto commerciale.

Imprese Società Imprese cooperative Mutue assicuratrici Associazioni in partecipazione Azienda Disciplina della concorrenza Nozioni sui procedimenti esecutivi concorsuali Nozioni sui titoli di credito Assicurazione Mandato e commissione Deposito Contratto di spedizione - Contratto di trasporto terrestre, marittimo ed aereo di persone e di cose, con particolare riguardo al trasporto ferroviario.

*Gruppo 2°.*

*a)* Diritto costituzionale.

Principi di diritto pubblico generale ed italiano Poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario Organi di controllo Rapporti tra lo Stato e l'individuo teoria della libertà La vigente Costituzione italiana.

*b)* Diritto amministrativo.

Nozioni sull'ordinamento, sulle attribuzioni e sull'attività delle Amministrazioni centrali e locali Corte dei conti Consiglio di Stato Giustizia amministrativa Rapporti fra lo Stato ed i suoi dipendenti: doveri e diritti degli impiegati - Cenni sulla legislazione sociale e sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro Assicurazioni sociali ed infortuni sul lavoro Costituzione ed ordinamento della azienda delle F. S. Cenni sulla legge per le opere pubbliche e le espropriazioni per pubblica utilità. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

*c)* Procedura civile.

Generalità. In particolare foro della pubblica amministrazione, rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione.

*d)* Diritto e procedura penale.

Generalità. In particolare: delitti contro la pubblica amministrazione, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio Pubblici ufficiali Incaricati di pubblici servizi - Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

*Gruppo 3°.*

*a)* Diritto internazionale.

Generalità. In particolare: convenzioni internazionali ed Enti internazionali interessanti i trasporti.

*Gruppo 4°.*

*a)* Economia politica e politica economica.

I fattori della produzione Moneta e sistemi monetari, credito ed organizzazione bancaria Rapporti economici internazionali Economia dei trasporti Costi e tariffe.

*b)* Scienza delle finanze.

Teoria generale della finanza Tasse e imposte Imposte dirette ed indirette Cenni sul sistema tributario italiano - Beni patrimoniali e beni demaniali.

*Gruppo 5°.*

*a)* Statistica metodologica.

Generalità Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati Procedimenti matematici ed impiego di macchine nella statistica.

*b)* Statistica economica.

Statistiche della produzione, finanziarie e dei trasporti in particolare.

Le prove scritte saranno due: la prima su tema unico per tutti i candidati in materia di diritto civile, diritto commerciale e diritto amministrativo; la seconda su un tema scelto in una terna di temi su materie contenute nel programma di esame.

ALLEGATO *B*

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso in data 11 aprile 1951 per il concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìto visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . . . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca, russa) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(2616)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli a dodici posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°)**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di dodici posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6º).

Detti posti sono riservati alle seguenti discipline:

latino e greco (un posto);
materie letterarie nei ginnasi superiori (un posto);
lingue straniere (un posto);
matematica (due posti);
scienze naturali (un posto);
filosofia e storia (un posto);
ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane (un posto);
topografia e costruzioni (un posto);
agricoltura e industrie agrarie (un posto);
chimica, chimica industriale, impianti chimici, analisi tecniche (un posto);
elettrotecnica, impianti elettrici, tecnologia, elettromeccanica, radiotecnica (un posto).

Art. 2.

Possono partecipare al predetto concorso coloro che appartengano a uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6º o, da almeno tre anni, il grado 7º.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare a quali dei posti indicati nell'art. 1 intenda concorrere.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo, debitamente legalizzata;

2) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica o amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e che non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare:

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco, in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione « concorso per ispettore centrale per l'istruzione media ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati; in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentate presso altre Amministrazioni od altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, di tre professori di Università, un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6º e un ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione media.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9º.

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei, da formarsi secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun aspirante in relazione ai titoli posseduti, saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1951

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *maggio* 1951
*Registro n.* 19, *foglio n.* 194.

(2614)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni relative a concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti Ministeriali 26 febbraio e 23 aprile 1951, con i quali sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1951, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1951 e n. 95 del 26 aprile 1951;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1951, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1951 il termine di presentazione delle sole pubblicazioni per i concorsi indetti con il decreto Ministeriale 26 febbraio 1951;

Riconosciuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine fissato dai due predetti bandi limitatamente alla sola presentazione delle pubblicazioni;

Decreta:

Ferma restando la data del 31 maggio 1951 stabilita per i concorsi indetti con il decreto Ministeriale 26 febbraio 1951 e quella del 30 giugno 1951 per i concorsi indetti con il successivo decreto 23 aprile 1951, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per l'ammissione ai predetti concorsi, è prorogato a tutto il 31 luglio 1951 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro i termini sopra indicati, è data facoltà di presentare entro il predetto termine del 31 luglio 1951 i documenti, i titoli e le pubblicazioni.

Roma, addì 22 maggio 1951

*Il Ministro*: GONELLA

(2706)

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

**Graduatoria generale del concorso per esami a due posti di allievi tecnici (grado 10°, gruppo A) indetto fra laureati in chimica pura o in chimica industriale.**

Con decreto Ministeriale n. 00.24797 del 17 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio stesso anno, registro n. 1, foglio n. 167, è stata approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a due posti di allievi tecnici (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale n. 00.32519 del 15 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 210:

| | Media voti prove pratiche e scritta | Voto prova orale | Aliquote 1/30 dei voti della prova di lingue estere | Somma |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pelagatti dott. Gianfranco di Ottorino | 8,833 | 7 | — | 15,833 |
| 2. Carugno dott. Nicola di Pasquale | 7,50 | 7 | — | 14,50 |
| 3. Roggero dott. Gioacchino di Valfronte | 7 | 6 | 0,466 | 13,466 |

Sono dichiarati vincitori, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Dott. Pelagatti Gianfranco di Ottorino;
2. Dott. Carugno Nicola di Pasquale.

E' stato dichiarato idoneo il candidato:

Dott. Roggero Gioacchino di Valfronte.

(2589)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Variante alle graduatorie del concorso per il conferimento di posti a segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacanti nei comuni di Omegna, Ovato, Rosignano Marittimo, Suzzara, Viadana, Galliate, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Gallipoli, Troia, San Marco in Lamis.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 dicembre 1950, per il conferimento dei posti di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacanti nei comuni di Omegna. Rovato, Rosignano Marittimo, Suzzara, Vadiana, Galliate, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Gallipoli, Troia, San Marco in Lamis;

Viste le relative graduatorie di merito formate dalle rispettive Commissioni giudicatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti dei concorsi stessi;

Considerato che, per mero errore materiale, il candidato Petrillo Alfonso non è stato compreso nelle predette graduatorie;

Considerato che lo stesso candidato ha riportato la votazione complessiva di punti 64,93 e che in base a tale punteggio va inserito nelle graduatorie di merito rispettivamente al posto nn. 61, 64, 57, 55, 53, 58, 42, 44, 44, 39, 38;

Decreta:

Il nominativo del dott. Petrillo Alfonso, candidato ai concorsi per i posti di segretario capo di 2ª classe (grado IV) indicati nelle premesse del decreto, va inserito nelle graduatorie di merito rispettivamente al posto nn. 61, 64, 57, 55, 53, 58, 42, 44, 44, 39, 38.

Roma, addì 6 maggio 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(2664)

**Graduatoria dei candidati nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Prato (Firenze).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 gennaio 1951 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Prato (Firenze);

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Prato (Firenze), nell'ordine come appresso indicato:

1. Checchi dott. Ottorino . . . punti 99,70 su 132
2. Raso dott. Nicolino . . . » 92,33 »
3. Carlomagno dott. Marco . . . » 92,08 »
4. Marchica dott. Gaetano . . . » 91,36 »
5. Michelon dott. Giovanni . . » 89,78 »
6. Petriccione dott. Alberto . . . » 85,98 »
7. Di Capua dott. Matteo . . . » 84 — »
8. Livi dott. Filiberto . . . » 83,59 »
9. Cioce dott. Giuseppe . . . » 81,03 »
10. Urbani dott. Ippolito . . . » 77 — »
11. Roccella dott. Davide . . . » 76,62 »
12. Napolitano dott. Mario . . . » 74,70 »
13. Innocenzi dott. Giulio . . » 72,55 »
14. L'Abbadessa dott. Giuseppe . . » 71,97 »
15. Zito dott. Ludovico . . » 71,56 »
16. Troccoli Bernardino . . . » 61,50 »
17. Pollidori Giuseppe . . . » 59,95 »
18. Marzola Ilario . » 53,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1951

*Il Ministro*: SCELBA

(2705)

## MINISTERO DEL TESORO

**Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto del 24 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1950, registro Tesoro n. 3, foglio n. 64, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo del personale del gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 aprile 1951, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1951;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a cinque posti di volontario nel ruolo del personale del gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, avranno luogo a Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1951, con inizio delle singole prove alle ore otto di ciascun giorno.

Roma, addì 9 maggio 1951

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *maggio* 1951
*Registro Tesoro n.* 8, *foglio n.* 73. — GRIMALDI

(2707)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Diario della prova orale del concorso a centocinquanta borse di studio per il perfezionamento nelle diverse discipline che interessano il campo dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1951.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 stesso mese, al registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 363, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a centocinquanta borse di studio per il perfezionamento nelle diverse discipline che interessano il campo dell'agricoltura, da usufruire presso Istituti di ricerca, istruzione e sperimentazione agraria;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove orali del concorso medesimo;

Decreta

La prova orale del concorso per titoli e per esami a centocinquanta borse di studio per il perfezionamento nelle diverse discipline che interessano il campo dell'agricoltura, indetto col decreto Ministeriale 4 aprile 1951 indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, nei giorni 20 giugno e seguenti, alle ore 9.

Roma, addì 30 maggio 1951

*Il Ministro*: SEGNI

(2712)

## PREFETTURA DI NAPOLI

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto del 30 novembre 1950, n. 18436, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Napoli, Mugnano di Napoli, Bacoli ed Afragola;

Considerato che le candidate Bernardini Maria, Pucci Letizia e Rombolà Teresa, pur avendo comunicato di accettare la nomina nella condotta ad esse assegnata, hanno successivamente rinunziato alla nomina stessa;

Considerato altresì che le candidate Bellucci Maria e Capuano Anna Edwige, che seguono nella graduatoria le candidate rinunziatarie, non hanno accettato la nomina nella condotta che rispettivamente potrebbe essere loro conferita;

Vista la graduatoria del concorso in parola, appprovata con decreto prefettizio 30 novembre 1950, n. 18435, e tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande delle candidate:

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche, che preventivamente interpellate hanno accettata la nomina, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi specificate per ciascuna di esse:

1) De Rosa Tullia fu Francesco: Napoli;
2) Carapezza Adriana fu Carmelo: Afragola;
3) Strazzullo Anna fu Francesco: Mugnano di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 8 maggio 1951

*Il prefetto*: PATERNÒ

(2572)

## PREFETTURA DI GENOVA

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 2546, in data 17 gennaio 1951, col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti al 30 ottobre 1947 ai vincitori del concorso bandito il 15 novembre 1947;

Visto il successivo decreto n. 18097, in data 27 aprile u. s., col quale sono state apportate alcune variazioni alle assegnazioni in precedenza disposte;

Viste le rinuncie dei candidati Curadini Angelo e Ghiggeri Giovanni;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 36 e 39 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1) I concorrenti sottoelencati sono dichiarati rinunciatari alla sede a fianco di ciascuno indicata:

Curadini Angelo: Montebruno Fascia Rondanina (consorzio);

Ghiggeri Giovanni: Davagna.

2) I seguenti concorrenti sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuna riportata:

Cataldi Pietro: Isola del Cantone;

Curadini Angelo: Cogorno Carasco (consorzio);

Ghiggeri Giovanni: Serra Riccò.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni o Consorzi interessati.

Genova, addì 10 maggio 1951

*Il prefetto*: VITELLI

(2570)

## PREFETTURA DI PARMA

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti n. 14540 in data 30 giugno 1949, n. 22100 in data 6 settembre 1949, n. 25326 in data 20 ottobre 1949, n. 28368 in data 24 novembre 1949, n. 33 del 24 febbraio 1950, n. 1047 del 24 aprile 1950, n. 18750 del 21 luglio 1950 e n. 26500 del 21 ottobre 1950, con i quali si dichiarano i vincitori del concorso su menzionato;

Vista la nota di rinunzia del vincitore della condotta medica di Castione Marchesi in comune di Fidenza;

Considerato che per la menzionata condotta non accettata deve procedersi alla nomina di altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n, 281;

Decreta:

Il dott. Ranzani Emilio è designato per la nomina a medico condotto titolare della condotta sanitaria di Castione Marchesi in comune di Fidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 27 aprile 1951

*Il prefetto*: MENEGHINI

(2575)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.